

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario. — *Presentazione d'un progetto di legge — Congedi — Sunto di petizioni — Urgenza richiesta dal Ministro di finanze, consentita dal Senato sulla petizione N. 3775 — Omaggi — Messaggio del Presidente della Camera elettiva — Presentazione di documenti diplomatici — Annunzio della morte del Senatore Nigra — Risultato del secondo squittinio per la nomina dei membri mancanti delle Commissioni permanenti di finanza e di contabilità interna — Relazione dei titoli a Senatori dei signori Miraglia, Castellamonte, di Sortino — Giuramento dei Senatori Torre e Castellamonte — Discussione del progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Mozione d'ordine del Senatore Farina, Relatore — Ordine del giorno dell'Ufficio Centrale all'art. 3, accettato dal Ministro di finanze — Adozione dell'art. 1 — Emendamento del Senatore De-Falco all'art. 2, accettato nella sua prima parte dall'Ufficio Centrale — Schiarimenti richiesti dal Senatore Poggi — Proposta del Ministro di agricoltura e commercio pel rinvio dell'art. 2 all'Ufficio Centrale — Considerazioni dei Senatori Scialoja, Poggi, Farina, Relatore — Approvazione della proposta di rinvio — Riforma dell'ordine del giorno — Approvazione del medesimo e dell'art. 3 — Sospensione della discussione su questo progetto di legge — Discussione del progetto per disposizioni relative a sequestri ed alle cessioni degli stipendi — Proposta del Ministro di finanze pel rinvio della legge all'Ufficio Centrale — Approvazione della medesima — Squittinio per la nomina dei Commissari al Debito pubblico, alla Cassa ecclesiastica ed a quella dei depositi e prestiti.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli esteri, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'interno, e di agricoltura e commercio.

Il Senatore segretario Ginori Lisci dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di comunicare al Senato che S. M. in udienza di ieri ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro dell'interno del Senatore Natoli, il quale rimane però sempre Ministro dell'istruzione pubblica; e nel tempo stesso S. M. ha nominato a Ministro dell'interno il Deputato Desiderato Chiaves.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso ad estendere agli ufficiali della già marina delle Due Sicilie il beneficio che la legge 26 marzo 1865 già portò agli ufficiali del disciolto esercito borbonico.

Presidente. Do atto al signor Ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e farà il solito corso.

Molti Senatori per diverse cause hanno domandato un congedo.

Per non tediare il Senato colla lettura di tutte le lettere che essi hanno inviato, io leggerò l'elenco dei nomi, e chiederò se il Senato intende accordare il congedo.

Premetto che alcuni di questi Senatori hanno chiesto il congedo che oltrepassa il termine prescritto dal regolamento; onde qualunque siasi il congedo accordato si intenderà non oltrepassare un mese, come porta il regolamento. Essi sono i seguenti:

Di P. Ilone, Canestri, Gianotti, Castagneto, Paleocapa, Acquaviva, Quarelli, Pavese, Marsili, Strongoli, Mazara, Correale, Arnulfo, Deferrari Raffaele, Marliani, Spada, Roncalli Francesco, Sauli Lodovico, Martinengo Giovanni, Stara, Laconi, Baracco, Regis, Dabormida, Pastore, Ferretti, Sylos Labini, Zanolini, Sismonda, Gallotti, Mosca, Astengo, Camozzi, Nazari, Irelli, Moris, Imperiali, Ricotti, Balbi-Piovera, Colobiano, Benintendi.

Il Senatore segretario Scialoja dà lettura di un sunto di petizioni.

3772. Luigi e Carlotta coniugi Castellari di Firenze, fanno istanza perchè nel progetto di legge sul sequestro è sulle cessioni degli stipendi degli impiegati vengono mantenuti illesi i diritti acquistati in forza di cessioni precedenti regolarmente stipulate.

3773. La Camera notarile di Trapani, in persona del Presidente e di cinque suoi componenti, domanda che venga sospesa ogni nomina ai posti vacanti di notaio fino a che non venga promulgata una nuova legge notarile.

3774. Il commendatore Ferdinando Cito di Napoli, già consigliere della Gran Corte dei conti del cessato regno delle Due Sicilie, e destituito con decreto dittatoriale, domanda di essere ammesso a far valere le sue ragioni per la pensione di riposo.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

3775. Francesco Tesauro ed Emanuele di Bricherasio, nella qualità di possessori di titoli del prestito

Hambro, ricorrono al Senato onde ottenere che venga regolarmente effettuata l'ammortizzazione del prestito suaccennato in conformità del voto espresso in proposito dal Senato.

3776. Il Consiglio comunale di Casacanditella (Abruzzo citeriore) protesta contro la nomina del Padre Alessandro da Fara ad economo della Chiesa parrocchiale di quel Comune e domanda che venga surrogato da più degna persona.

3777. Il Sindaco del Municipio di Firenzuola (Firenze) per delegazione del Consiglio comunale, rappresentate le condizioni topografiche ed i bisogni di quel Comune, domanda che al medesimo venga assegnato un Pretore ed un Delegato di pubblica sicurezza.

3778. Il Sindaco del Comune di Firenzuola (Firenze) per incarico della Giunta Municipale porge al Senato motivate istanze onde ottenere che venga stabilita in quel Comune un'agenzia delle Tasse, e che non siano dal Comune stesso rimosse le carte catastali.

3779. La Giunta Municipale di S. Bartolomeo in Galdo domanda che per maggior comodo delle esazioni venga lasciato in quel circondario l'Ufficio di Tesoreria.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Colla petizione ora riferita si muovono lagnanze per supposto ritardo nell'estinzione del prestito Hambro. L'Amministrazione ha sempre proceduto all'estinzione di questo prestito colla massima regolarità, di modo che già ne venne estinto più di quello che la legge prescrive. Interessa altamente al credito pubblico che la regolarità dell'operato dell'Amministrazione sia constatata senza dilazione. Epperò, se la domanda non è indiscreta, prego il Senato a volere, sotto questo punto di vista, dichiarare d'urgenza la petizione testè riferita.

Presidente. Se non vi sono osservazioni sulla domanda ora fatta dal Ministro delle finanze s'intenderà accordata l'urgenza.

Il signor Senatore Ginori Lisci dà lettura dell'elenco degli omaggi fatti al Senato, che sono i seguenti:

Del Ministro della guerra di 10 esemplari del *resconto sull'amministrazione della guerra nel 1864*.

Dell'avv. Guglielmo Silva, già segretario del Municipio di Milano, di un suo scritto per titolo: *l'Italia libera ed una*.

Del signor Mario Mazzoni di una sua *Memoria sul riordinamento del notariato*.

Di diversi Comuni della Sardegna di 200 esemplari d'una loro rimostranza relativa ad un voto emesso dal Consiglio provinciale di Sassari in ordine al tracciato della strada litorale.

Del Prefetto della provincia di Terra di Bari del suo discorso pronunciato all'apertura della Sessione 1865 di quel Consiglio provinciale.

Del signor Antonio Monghini da Ravenna, di 12 copie di un suo opuscolo per titolo: *Le Finanze italiane davanti al Parlamento*.

Del signor Luigi Tirrito, direttore degli atti della

Società di acclimazione ed agricoltura in Sicilia, di quattro opuscoli contenenti studi, proposte e memorie della Società medesima.

Del rettore dell'Università di Palermo della orazione inaugurale fatta dal prof. cav. Mercantini all'apertura degli studi in quell'Università.

Del cav. Alfonso Di Baroni De-Felice Protopapa di una sua scrittura contenente alcune poesie ed un cenno storico sulla casa Gonzaga.

Del Ministro dei lavori pubblici di numero 150 copie della relazione dell'Ispettore del Genio Civile comm. Possenti sulle opere stradali e marittime in costruzione in Sicilia.

Del dott. Giovanni Stefano Bonacossa d'alcuni esemplari di una sua memoria intorno al Codice di procedura civile.

Presidente. Partecipo al Senato che il Presidente della Camera dei Deputati ha spedito un messaggio al Senato per annunziare che il Seggio Presidenziale della Camera dei Deputati venne costituito.

Ne do lettura:

Firenze, addì 11 dicembre 1865.

Il sottoscritto nel recarsi a premura di notificare all'onorevolissimo signor Presidente del Senato del Regno che la Camera dei Deputati nella pubblica sua adunanza di quest'oggi si è definitivamente costituita mediante l'insediamento del suo ufficio di Presidenza, gli porge i più distinti suoi ringraziamenti per la partecipazione della costituzione del Senato del Regno fattagli con nota del 22 passato novembre.

Il Presidente della Camera

ADRIANO MARI.

Il Ministro degli affari esteri scrive:

Firenze, 12 dicembre 1865.

Eccellentissimo signor Presidente,

Mi pregio di presentare al Senato del Regno la Raccolta dei documenti diplomatici relativi alle vertenze cui ebbe parte l'Italia dacchè fui chiamato a reggere il Ministero degli affari esteri.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri.

Presidente del Consiglio dei Ministri

A. LAMARMORA.

Signori Senatori,

Duolmi profondamente che pure quest'oggi debba annunziarvi la perdita da noi fatta di un egregio collega, il conte Giovanni Nigra, Ministro della Casa di S. M. Con una sola frase potrei dipingere il carattere di lui. Era uomo in cui si personificavano la lealtà, l'integrità, il disinteresse; ed a queste belle doti si aggiungevano quelle dell'affettuosità nell'amicizia, della cortesia nel conversare. Sindaco di Torino negli anni 1847 e 1848, associato al conte Colli allora che due Sindaci am-

ministravano quella città insigne, mostrò la capacità sua nell'amministrazione, e tenendosi sempre nel limite della legalità, non nascose le aspirazioni perchè il suo paese fosse dotato di libere istituzioni. Nel 1849 fu dalla fiducia sovrana assunto al Ministero delle finanze. Fungendo questa carica, il conte Nigra diede eminentemente saggio di quanto gli stessero a cuore gl'interessi ed il credito dello Stato, a fronte dei suoi proprii interessi, mettendo questi a seria prova, e rifiutando per una virtuosa delicatezza grossi vantaggi che la sua casa avrebbe potuto onoratamente procacciarsi. Sciolto da tale impegno, conoscendone il Sovrano la sua distinta capacità amministrativa e la specchiatissima integrità, lo assunse amministratore della lista civile, de' beni della Corona e del suo privato patrimonio. Scorgendo come bene si meritava della carica sua, volle insiguirlo dell'onorevole titolo di Ministro della sua Casa e dappoi lo decorò con quello di Ministro di Stato. Senatore nella prima istituzione del Senato, ora abbiamo pur troppo sperci d'averlo perduto. Ma ogni dì noi che conobbe il conte Nigra ne serberà cara e preziosa la memoria. La Commissione permanente di finanze fu completata mediante l'ultimo squittinio.

I votanti erano 51.

Il signor Senatore Zanolini ebbe voti 29.

Tutti gli altri avendo conseguito un numero di voti assai inferiore, esso rimane nominato.

Il risultato dello squittinio per la votazione della Commissione di contabilità interna fu il seguente:

Votanti 55.

La maggioranza quindi è di 28.

Il Senatore Lauzi ottenne voti 35. Il Senatore Salmour 34. Il Senatore Spinola 32. Questi tre riportarono la voluta maggioranza.

Quelli che ottennero maggiori voti, in seguito, sono i Senatori: Ceppi 23, Pasolini 21, Martinengo Giovanni 15, San Martino 8, Arese 7. Egli è perciò necessario di rinnovare lo squittinio per i due membri mancanti. Prego i signori Senatori a scrivere due nomi su di una scheda.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Atteso il numero delle leggi che debbono andare oggi in discussione, e la difficoltà che il Senato ha di trovarsi in numero, proporrei che, onde non perdere nessuna parte, direi così, di tempo utile per la discussione delle leggi, si rimandasse la consegna delle schede alla fine della seduta, e se ne facesse lo spoglio dopo di essa.

Presidente. Se non vi ha osservazione in contrario, s'intenderà adottata questa proposta e s'aspetterà al termine della seduta a raccogliere le schede nell'urna.

Prego i signori Senatori Arrivabene, De Foresta e Poggi di riferire sui titoli dei nuovi Senatori Miraglia, Castellamonte, Di Sortino.

Senatore Arrivabene, Relatore. Sua Maestà, con Decreto 8 ottobre 1865, ha nominato a Senatore Giuseppe Miraglia.

L'atto di fede porta che esso è nato nel 1816; ha quindi oltrepassato l'età necessaria per essere Senatore; di più, egli presentò il Decreto di sua nomina a primo Presidente di Corte d'appello, ed è perciò compreso nella categoria 9 dell'art. 33 dello Statuto.

Io, quindi, a nome dell'Ufficio I, ho l'onore di proporre al Senato di voler accettare per collega l'onorevole e Presidente Miraglia.

(Approvato.)

Senatore Deforesta, Relatore. Con Regio Decreto delli 8 scorso ottobre il signor conte Michele Castellamonte è stato nominato Senatore del Regno.

Egli ha compiuto gli anni 45 d'età giacchè è nato il 16 settembre 1819. Già Procuratore generale fin dal 1860, venne con decreto del 23 maggio 1861 nominato primo Presidente di Corte d'Appello, e quantunque sia poi stato nominato ad altre funzioni, ha sempre conservato il grado, l'anzianità e le prerogative di primo Presidente; quindi trovandosi egli nella categoria 9 dell'art. 33 dello Statuto, l'Ufficio quinto mi ha dato l'onorevole e dato incarico di proporvene l'ammissione.

(Approvato.)

Senatore Poggi, Relatore. L'onorevole signor marchese Di Sortino è stato nominato Senatore del Regno l'8 ottobre 1865. Egli è nato il 1 dicembre 1823 nella provincia di Girgenti in Sicilia; paga oltre 3,000 lire di imposte dirette da più che tre anni. In conseguenza essendo egli compreso nella categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto, a nome del secondo Ufficio io ne propongo l'ammissione.

(Approvato.)

Presidente. Trovandosi nelle sale del Senato i signori Castellamonte e Torre, prego i signori Senatori Deforesta, Marzucchi, Ceppi e Scialoja a volerli introdurre nell'Aula onde prestino il voluto giuramento.

(Introdotti i signori Senatori Castellamonte e Torre prestano giuramento nella consueta formola.)

Do atto ai signori Senatori Castellamonte e Torre del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Resterebbero pure a farsi ancora le nomine delle seguenti Commissioni:

1. Della Commissione di sorveglianza del Debito pubblico portata dalla legge 10 luglio 1861.
2. Della Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica portata dalla legge 29 maggio 1855.
3. Della Commissione di sorveglianza della Cassa dei depositi e prestiti portata dalla legge 17 maggio 1863.

La formazione delle schede per la nomina di queste tre Commissioni potrà farsi dopo la discussione che sta per intraprendersi, cioè verso la fine di questa seduta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Prego i signori membri dell'Ufficio Centrale a prendere i loro posti al banco della Commissione.

Do ora lettura del progetto di legge.

Art. 1.

È convertito in legge il Regio Decreto del 23 ottobre 1865, N. 2585, per cui fu approvata la Convenzione in data 11 ottobre 1865, fra i Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, e la Banca nazionale avente attualmente la sede centrale in Firenze e la Banca nazionale toscana per la fusione di queste due Banche e la formazione della Banca d'Italia.

Art. 2.

I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro o di argento del Regno, o fanno scientemente uso delle medesime.

Art. 3.

Con Reale Decreto sarà ordinato il modo onde il Governo eserciterà la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione della Banca, conformemente alle disposizioni contenute nello statuto sopra indicato.

N. 2585. REGIO DECRETO approvativo della Convenzione per la formazione della Banca d'Italia.

23 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Sulla proposta dei Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la Convenzione in data 11 ottobre 1865 tra i Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, contraenti in nome dello Stato, e la Banca nazionale, avente attualmente sede centrale in Firenze, e la Banca nazionale toscana, mediante la quale le due Banche si dichiarano fuse insieme per formare la Banca d'Italia ai patti e condizioni risultanti dallo statuto unito alla Convenzione suddetta e datato da Torino 11 marzo 1865, salvo all'art. 92 ove alle parole — 1 gennaio 1866 — si sostituiscono quelle — 1 febbraio 1866.

Art. 2.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

V^o Il Guardasigilli
CORTESE

QUINTINO SELLA.
LUIGI TORELLI.

Senatore Farina. Domando ora la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola,

Senatore Farina, Relatore. Forse il dar lettura di tutta la Convenzione e di tutto lo Statuto che seguono il progetto di legge riescirebbe soverchiamente lungo e stancherebbe anzichè eccitare l'attenzione del Senato. — Questa è questione cotanto grave che si deve presumere che ogni Senatore abbia preso cognizione e della Convenzione e dello Statuto, e quindi crederei opportuno per economia di tempo di limitare la lettura semplicemente agli articoli del progetto di legge. Siccome poi l'articolo 1 della legge si riferisce allo Statuto, così chi ha obiezioni a farvi, le può svolgere nell'occasione in cui verrà in discussione l'articolo medesimo.

Presidente. Se non sonvi opposizioni alla proposta del Senatore Farina si potrebbe leggere la Convenzione la quale è breve, e prescindere dalla lettura dello Statuto, che è la parte più lunga.

Chi è di questo avviso sorga.

(Approvato)

Si dà dunque lettura della convenzione, così concepita.

CONVENZIONE

Per la formazione della Banca d'Italia.

L'anno 1865, e questo di undici ottobre, in Firenze;

Fra i Ministri delle finanze e di agricoltura industria e commercio, contraenti in nome dello Stato, e

La Banca nazionale avente attualmente la sua sede centrale in Firenze, rappresentata dai signori Commendatori Carlo Bombrini, Commendatore Felice Nigra, cavaliere Giulio Bellinzaghi e cavaliere Antonio Rossi, come da poteri loro conferiti dal Consiglio superiore con la deliberazione del di 13 dicembre 1864, debitamente autorizzato a trattare e concludere la fusione dall'adunanza generale degli azionisti del di 22 giugno 1864.

La Banca nazionale toscana rappresentata dai signori cavaliere Cesare Conti e cavaliere avvocato Giuseppe Servadio, come da poteri loro conferiti dal Consiglio superiore nell'adunanza del 5 agosto 1865, debitamente autorizzato a trattare e concludere la fusione dalle adunanze generali degli azionisti tenute in Firenze e Livorno il 9 e 14 febbraio 1865.

È stato convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

La Banca nazionale avente attualmente sede centrale a Firenze e la Banca nazionale Toscana si dichiarano fuse insieme per formare la Banca d'Italia ai patti e condizioni risultanti dallo Statuto unito alla presente e datato da Torino 11 marzo 1865, salvo all'articolo 92 ove alle parole « 1 gennaio 1866 » si sostituiscono quelle « 1 febbraio 1866. »

Art. 2.

La presente Convenzione dovrà essere approvata come di legge.

Fatta la presente per triplo originale alla presenza delle parti e di due testimoni, che insieme ad esse la sottoscrivono.

Il Ministro delle finanze,

firmato: QUINTINO SELLA,

Il Ministro di agricoltura e commercio,

firmato: LUIGI TORELLI.

Per la Banca nazionale avente sede centrale in Firenze,

firmati: Bombrini, F. Nigra, A. Rossi, G. Bellinzaghi.

Per la Banca nazionale toscana, *firmati: Cesare Conti, avvocato Giuseppe Servadio.*

firmati: avv. Adriano Mari testimonio, Teodoro Alfurno testimonio.

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale avrebbe a proporre un ordine del giorno. Se però taluno dei Senatori ha qualche opposizione generica a fare sulla discussione generale, io mi riserverei di parlare dopo, ma ben inteso prima dell'approvazione di questa legge.

Se poi non vi ha chi intenda prendere la parola nella discussione generale, in allora indico: ei celatamente i motivi per i quali l'Ufficio Centrale crede dover proporre il suo ordine del giorno.

Presidente. Nessuno domandandola parola sulla discussione generale, il signor relatore Senatore Farina ha facoltà di parlare.

Senatore **Farina, Relatore.** Come risulta dall'esposizione fatta nella relazione dell'Ufficio Centrale, il presente progetto di legge diversifica dal precedente che ottenne l'approvazione del Senato, specialmente sopra di un punto.

Questo punto consiste nell'affidare la nomina del direttore generale, o Governatore che dire si voglia, della Banca, piuttosto al Governo, che ai rappresentanti degli azionisti della Banca medesima. I motivi che determinarono il Governo ad acconsentire a questo cambiamento, sono riferiti per disteso nella relazione che abbiamo avuto l'onore di sottoporre al Senato.

Io non insisterò quindi sopra i motivi stessi; solamente indicherò una circostanza che determinò l'Ufficio Centrale a proporre l'ordine del giorno del quale darò ora lettura.

Questa circostanza consiste nella varietà delle frasi adoperate in due degli articoli dello Statuto che riflettono la sorveglianza che il Governo deve esercitare per mezzo del suo rappresentante, il censore governativo sulle deliberazioni, provvedimenti ed operazioni della Banca. Le differenti espressioni che erano state adottate in due diversi articoli, cioè nell'articolo 67 e nel 71, potevano, da chi non avesse rettamente interpretato lo spirito della legge, essere credute tali che togliessero al Governo la facoltà di sospendere le operazioni della Banca ogni qualvolta queste fossero state riconosciute contrarie o alla legge o agli Statuti, o agli interessi generali dello Stato.

Sicuramente quest'interpretazione sarebbe stata del tutto erronea; ma ad escluderla completamente si è formulato l'ordine del giorno che abbiamo l'onore di proporre all'approvazione del Senato, perchè meglio constata il senso delle parole della legge la quale approva lo Statuto della Banca nazionale.

Esso è del tenore seguente:

« Il Senato, dichiarando di vincolare l'approvazione dell'articolo 3 della legge sottoposta alle sue deliberazioni, alla condizione che nel Decreto col quale verrà determinato il modo di esercitare sopra la Banca d'Italia la vigilanza stipulata fra il Governo ed i rappresentanti della Banca nazionale e toscana coll'articolo 67 dello Statuto, si comprendano altresì le norme per sospendere, od impedire, secondo la gravità dei casi, le operazioni della Banca che vengano riputate contrarie agli Statuti, ai regolamenti della Banca, od agli interessi dello Stato, quando anche tali operazioni non dipendano dalle deliberazioni contemplate nell'articolo 71 dello Statuto medesimo, passa all'ordine del giorno. »

Come vede il Senato, questa disposizione non fa che dare una norma più certa e precisa al modo col quale deve esercitarsi la sorveglianza dello Stato onde riesca efficace e veramente atta a conseguire lo scopo pel quale la sorveglianza viene stabilita. Esso quindi non è che una specie, per così dire, d'interpretazione autentica, e come tale mi pare che possa essere dal Senato favorevolmente accolto.

Spero che anche il signor Ministro non avrà difficoltà di accettare quest'ordine del giorno.

Ministro delle finanze. Il Ministero non ha difficoltà di accettare quest'ordine del giorno. È bene inteso che il Governo deve ingerirsi il meno possibile nelle operazioni, specialmente private, di uno stabilimento di credito, poichè una soverchia ingerenza governativa nuocerebbe al credito di esso e ne pregiudicherebbe il buon andamento. Ma quando veramente trattisi di operazioni, le quali come dice l'ordine del giorno fossero contrarie agli Statuti ed ai regolamenti della Banca o contrarii agli interessi dello Stato, il Governo è disposto ad entrare nelle vedute dell'Ufficio Centrale, e sotto questo punto di vista accetta l'ordine del giorno.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Il signor Relatore ha la parola.

Senatore **Farina.** L'Ufficio Centrale aderisce pienamente agli schiarimenti dati dal signor Ministro.

Non è per ingerirsi nella gestione della Banca che si è proposto l'ordine del giorno, ma semplicemente per poter avere la facoltà d'impedire atti che possano riescire contrarii alle leggi, e agli statuti, o nocivi agli interessi dello Stato, quando per avventura questi atti si commettessero. Del resto è sperabile che non verrà mai il caso di servirsi di questa facoltà, e si è proposto ciò per mera cautela.

Presidente. Se nessuno domanda la parola passerò alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È convertito in legge il Regio Decreto del 23 ottobre 1863, N. 2585, per cui fu approvata la Convenzione in data 11 ottobre 1865, fra i Ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio e la Banca nazionale avente attualmente la sede centrale in Firenze e la Banca nazionale toscana per la fusione di queste due Banche, e la formazione della Banca d'Italia. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domanderei la parola per un'osservazione d'ordine. Mi pare che prima di mettere in votazione l'articolo 1. si dovrebbe porre ai voti l'ordine del giorno proposto, perchè riguarda l'approvazione della legge in genere.

Presidente. Avevo in animo di mettere in votazione l'ordine del giorno alla fine della discussione sulla legge. Però se credono...

Senatore **Scialoja**. Siccome la discussione generale è chiusa, e l'ordine del giorno si riferisce più specialmente all'articolo 3, così, prima di proporre l'approvazione dell'articolo 3 al Senato, parmi che si possa proporre quella dell'ordine del giorno.

Presidente. Metto per ora ai voti l'articolo 1; chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro e di argento del Regno, o fanno scientemente uso delle medesime.

Senatore **De Falco**. Prego il Senato a permettermi di fare alcune brevissime osservazioni sulla compilazione di questo art. 2 del progetto di legge.

Conosce il Senato che nella unificazione legislativa che si è fatta nel corso dell'anno, quello che non si è riuscito ad unificare era quello che più bisognava, cioè il Codice penale e la legislazione penale. Per questo noi abbiamo ancora nel Regno d'Italia tre diverse legislazioni. Nelle provincie dell'Italia superiore impera il Codice penale pubblicato nel Piemonte nel 1859; lo stesso Codice, ma con grandi temperamenti e con molte modificazioni ha impero nelle provincie meridionali; qui, nelle provincie toscane impera per contrario l'antico Codice penale toscano.

Non accade dire nè le cagioni, nè gl'inconvenienti di questa anomalia, che è da sperare che il senno del Governo e del Parlamento farà presto cessare. Ma quello che occorre osservare al presente si è che questa diversità di legislazioni, questa disformità di disposizioni si trova appunto intorno al reato di falsità sia di monete, sia di biglietti di banco, o di carte di pubblico credito equivalenti moneta.

Io non voglio abusare della indulgenza del Senato per leggere per intero le disposizioni dei due Codici relative a questa materia, e per fare il raffronto delle due legislazioni. Ma basta scorrerle appena per vedere

quanto sia diverso il sistema, diverse le definizioni, diverse le sanzioni penali stabilite nei due Codici rispetto alla materia di cui è discorso. Basta ricordare che laddove nel Codice penale del 1859 che impera già in tre quarte parti d'Italia, la contraffazione delle monete d'oro o d'argento di regio conio è punita con la pena invariabile di vent'anni di lavori forzati, e la contraffazione o falsificazione delle carte di pubblico credito equivalenti a moneta è punita con la pena dei lavori forzati da 10 a 15 anni; a tenore del Codice penale toscano la contraffazione delle monete d'oro e di argento, cui in quel Codice è assimilata la contraffazione delle carte pubbliche di credito, è punita con la pena da sei a diciotto mesi, e nei casi più gravi con la casa di forza da tre a dieci anni, se non è stata seguita da tentativo di spendimento; e col carcere da diciotto mesi a tre anni, e nei casi gravissimi con la casa di forza da cinque a quindici anni se la contraffazione è stata seguita da spendimento effettivo della moneta o della carta pubblica di credito contraffatta o alterata. Nè minori sono le differenze nelle pene statuite per l'alterazione della moneta o della carta di credito pubblico e per coloro che introducessero dall'estero o scientemente spendessero monete o carte pubbliche di credito contraffatte o falsificate.

Io prego il Senato a leggere specialmente gli articoli 319 a 331 del Codice penale del 1859, e gli articoli 222 e 235 del Codice penale toscano per rimaner convinto della differenza grandissima che esiste fra le due legislazioni.

Ora, in questa condizione di cose, esaminiamo l'articolo 2 del progetto di legge.

Quest'art. 2 dice così:

« I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati incorrono nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro o di argento del Regno, o fanno scientemente uso delle medesime. »

Ma qui sorge una prima difficoltà: di quali leggi penali s'intende parlare? Del Codice penale del 1859 che ha impero nell'Italia superiore e meridionale, o del Codice penale toscano che ha impero qui, dove si discute, dove si vota la presente legge? Ciò non è spiegato nella legge: eppure in una materia di tanta importanza non parmi che dovrebbe rimanere incerta e soggetta a disputazioni la determinazione della legge penale che s'intende stabilire.

Ma io lo comprendo, signori; si dirà, è della legge penale del luogo ove il reato si commette che s'intende parlare. Ed io convengo che se la questione sorgesse, non altrimenti che così vorrebbe essere risolta. Dove seguirebbe che se la contraffazione o la falsificazione dei biglietti della Banca, ovvero la introduzione e lo spendimento di biglietti contraffatti o alterati siano stati fatti a Torino, a Genova, a Napoli, a Milano, ove ha impero il Codice penale del 1859, il colpevole sa-

rebbe punito con le pene stabilite da questo Codice: se per l'opposto il reato medesimo sia stato commesso nelle provincie toscane, sarà punito secondo le disposizioni del Codice penale toscano.

Ma se è così, signori, che deve intendersi l'articolo, la questione mi pare più che di locuzione, di sistema. E per fermo, signori, se l'oggetto della presente legge è quello di fondere insieme la Banca Nazionale e la Banca toscana e di farne un istituto di credito comune a tutta Italia col nome di Banca d'Italia, è per avventura giusta e prudente cosa affidare la guarentigia della verità e del credito de' biglietti di questa Banca a disposizioni e sanzioni di leggi tanto diverse? È egli possibile l'ammettere che nello stesso Regno e per un medesimo istituto di credito, se alcuno contraffaccia o falsifichi i biglietti della Banca a Napoli, a Torino, a Milano, per questo solo fatto sia punito con venti anni di lavori forzati; e se commetta lo stesso reato in Toscana, a Firenze ove è la sede centrale della Banca, non possa esser punito che con la pena del carcere da uno a diciotto mesi, o tutto al più della casa di forza da uno a dieci anni, se si tratta di semplice contraffazione; e con la pena del carcere da diciotto mesi a tre anni e nei casi gravissimi con la casa di forza da cinque anni a quindici, se la contraffazione è stata susseguita dall'uso e dallo spendimento dei biglietti contraffatti o falsificati? È caso più grave ancora: è egli possibile l'ammettere che se alcuno, senza intelligenza coi falsificatori, introduca e spenda in altre parti del Regno che non sia in Toscana, biglietti della Banca contraffatti o falsificati, fosse punito con la reclusione o anche con i lavori forzati, se poi l'introduca e li spenda in Toscana, a Firenze, non possa esser punito che con la pena del carcere, ai termini dell'articolo 234 del Codice Toscano? Sarebbe questa giustizia? sarebbe senno e prudenza politica a garantire efficacemente il credito e la sincerità dei biglietti della Banca d'Italia? E cosa mai si farebbe nel caso in cui la falsificazione de' biglietti avesse luogo in una provincia d'Italia, l'uso di essi in Toscana, dietro l'intelligenza e concerto coi falsificatori? ovvero nel caso in cui la contraffazione avesse luogo in Toscana, e l'uso dei biglietti contraffatti in altra provincia italiana? La legge in questi casi dichiara che colui che di concerto con l'autore della contraffazione o alterazione spende la moneta o il biglietto della Banca contraffatto o falsificato sia punito con la stessa pena stabilita per la contraffazione o alterazione della moneta. Ora se questi due reati sono commessi in luoghi diversi, e se in questi luoghi imperano legislazioni diverse, quale delle due contrarie pene sarà applicata al colpevole? In verità sarebbe difficile definirlo.

Voi dunque lo vedete, signori, in questa materia più che in ogni altra non può rimanere disformità nella legislazione penale.

Se nella legge di cui è discussione non si fosse intromesso alcuno articolo, alcuna disposizione concernente la punizione de' reati di falsità de' biglietti di

Banca, la disformità delle legislazioni esistenti sarebbe stato un inconveniente, ma un inconveniente che non avrebbe potuto ripararsi per non introdurre una discussione di Codice penale nella discussione di una legge di banca. Ma quando si è creduto introdurre nella presente legge una disposizione speciale per la punizione delle falsità dei biglietti della Banca, a me pare che sia giusta e regolare cosa cogliere questa occasione per unificare almeno questa parte della legislazione penale, affinchè ordinata con la presente legge l'unità della Banca per tutta Italia, ne sieno ancora uniformemente per tutta Italia tutelati e guarentiti i biglietti di credito.

La difficoltà potrebbe nascere soltanto, signori, nel definire quale delle due diverse legislazioni sia da preferire. Ma ove si rifletta che il Codice del 1859 è già in vigore nella maggior parte d'Italia; che esso contiene una sezione speciale che riflette appunto quella di cui si occupa l'art. 2 della presente legge, cioè la falsità delle cedole ed obbligazioni dello Stato ed *altre carte di pubblico credito equivalenti monete*; e che le disposizioni comprese negli articoli di questa sezione sono più semplici e di facile applicazione, soprattutto nei giudizi per giurati che è ormai il sistema comune dei giudizi penali in Italia; io per me credo che si possa senza difficoltà convenire che la miglior cosa a fare pel momento sarebbe questa; che l'articolo 2 della legge in discussione se ne rimetta piuttosto alle correlative disposizioni del Codice del 1859, anzichè a quelle del Codice toscano. Non è già che io reputi le prime più perfette di queste ultime. Credo per contrario che nel Codice toscano vi siano precipuamente in questa materia talune distinzioni molto sagge, e da poter servire di esempio in una revisione del Codice penale. Ma preferisco il Codice del 1859 per le ragioni dette: la maggior estensione d'impero che ha già quel Codice in Italia; la maggior semplicità delle sue disposizioni.

Io quindi proporrei come emendamento all'articolo 2, che invece di riferirsi questo alle *leggi penali in generale*, si riferisca e si riporti espressamente agli articoli del Codice del 1859 che riflettono la materia delle falsità delle carte di pubblico credito equivalenti monete, fra le quali vogliono certamente andar compresi i biglietti della Banca, estendendo questi articoli a tutta l'Italia.

L'articolo 2 allora potrebbe essere compilato nei seguenti termini:

« Fino alla pubblicazione del Codice penale del Regno d'Italia i contraffattori e falsificatori dei biglietti della Banca d'Italia e coloro che scientemente introdussero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati incorreranno nelle pene stabilite dagli articoli 329 e 331 del Codice penale del 20 novembre 1859 e contra i contraffattori o falsificatori delle cedole o obbligazioni dello Stato, o altre carte di Credito pubblico equivalenti a monete, e contro coloro che scientemente abbiano introdotto nel regno o fatto uso di dette carte e contraffatte o falsificate.

« Gli art. 329 e 331 del Codice penale del 20 no-

« vembre 1859 » saranno perciò pubblicati in appendice « alla presente legge. »

Ove questo articolo venisse approvato, Signori, si avrebbe il doppio vantaggio: di unificare la legislazione penale, almeno in questa parte di comune ed universale interesse: di togliere qualunque dubbio o questione che potrebbe nascere dalla compilazione dell'art. 2 nei termini in cui ora si trova. Io spero quindi che l'Ufficio Centrale ed il Ministero vogliano accettare questo emendamento e che il Senato vorrà approvarlo.

Presidente. Il signor Senatore De Falco propone una nuova redazione dell'articolo 2 così compilata:

(Vedi sopra)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. L'Ufficio Centrale domanderebbe la comunicazione di questo emendamento per meditarlo un istante.

(I membri dell'Ufficio Centrale, il Ministro di finanza, quello di agricoltura e commercio ed altri Senatori conferiscono insieme lungamente.)

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha facoltà di parlare.

Senatore Farina, Relatore. L'emendamento proposto dall'onorevole preopinante ha per iscopo d'introdurre due variazioni profondissime nella legge; l'una di queste variazioni consiste nell'unificare le leggi repressive che hanno tratto alla falsificazione dei biglietti di Banca. L'onorevole preopinante ha giustamente accennato allo sconcio che si trova nel vedere lo stesso fatto delittuoso colpito da pene diverse a seconda del luogo ove il reato fu commesso.

Esso ha altresì accennato alla difficoltà dei contrasti che potrebbero sorgere per determinare quale delle leggi debba applicarsi in questo caso al reo; ma mentre egli ha fatto giustamente rilevare quest'inconveniente, non ha però limitato il suo emendamento a far scomparire quegli inconvenienti che nascono dalla disparità delle leggi repressive nei vari paesi dello Stato, ma eziandio estese il suo emendamento ad un punto che cambia il sistema della legge preesistente.

La legge preesistente e quella proposta ora dal Ministero stabiliscono che le leggi penali che si applicheranno ai falsificatori dei biglietti di Banca, son quelle stesse che si applicano a coloro che fabbricano false monete d'oro o d'argento del Regno o fanno similmente uso delle medesime.

L'emendamento invece dell'onorevole preopinante stabilirebbe che le pene da applicarsi non siano quelle che si applicano a coloro che fabbricano e mettono scientemente in corso monete falsificate, ma quelle sabbene che si applicano a chi falsifica cedole o titoli del Debito pubblico dello Stato.

Ora questa diversità è gravissima perchè introduce un sistema di punizione non solamente di una gravità diversa, ma eziandio retto da norme differenti, come è naturale, poichè le cedole di credito pubblico non

hanno quello stesso corso, nè fungono a quello stesso ufficio cui servono i biglietti di banca. La somiglianza pertanto che corre fra gli uffici che fungono il biglietto di Banca, e le varie monete, cioè di servire di intermedio, di mezzo per conchiudere le abituali contrattazioni della vita, persuadono l'Ufficio Centrale che sia conveniente bensì di accettare le modificazioni che hanno tratto ad unificare le legislazioni dello Stato su questo punto, ma che non è del pari conveniente di applicare ai biglietti di Banca le leggi che concernono la falsificazione delle cedole dello Stato, meglio sembrando applicarvi le leggi che concernono la falsificazione delle monete dello Stato. Quindi è che accettando tutta quella parte dell'emendamento la quale si riferisce all'unificazione della legge, l'Ufficio Centrale non sarebbe egualmente disposto ad accettare la modificazione la quale si riferisce a pareggiare la falsificazione dei biglietti di Banca alla falsificazione dei titoli di Debito pubblico, ma bensì a tener fermo il progetto di legge antico il quale pareggiava questi falsificatori ai falsificatori delle monete metalliche dello Stato.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Ministro di Agricoltura e Commercio, poi la darò successivamente al Senatore Poggi e al Senatore Scialoja.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. La cedo al Senatore Poggi, salvo a parlar dopo.

Senatore Poggi. Avendo sentito che l'Ufficio Centrale ha accettato una parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De-Falco, io mi farò lecito di chiedere alcuni schiarimenti all'Ufficio medesimo, per sapere se è stato in grado nel breve tempo in cui ha esaminato l'emendamento di prendere cognizione degli articoli delle diverse leggi penali che si vorrebbero unificare. Siccome l'art. 2 dichiara di parificare la contraffazione e la falsificazione dei biglietti di Banca alla fabbricazione delle false monete ed alla espansione delle medesime, così bisognerebbe sapere se adottando, come si propone, le disposizioni di legge contenute nel Codice penale del 1859 per tutto il Regno, e quindi anche per la Toscana in cui vige sempre il Codice penale toscano, non accadesse un grave inconveniente. L'Ufficio Centrale può avere portato come sembra la sua attenzione sul Codice del 1859, ma non credo sia stato in tempo ad esaminare il Codice toscano.

Ora se si stabilisse che la falsificazione di questi biglietti debba essere punita in tutto il Regno con le pene portate dagli articoli del Codice penale del 1859, i quali dichiarano di parificare la falsificazione dei biglietti di Banca alla falsificazione delle monete, ne potrebbe accadere che in Toscana, ove il delitto di falsa moneta è punito con pena diversa e più mite di quella sancita dal Codice sardo del 59, noi vedremmo applicate sempre in Toscana la legge propria per la punizione del reato di falsa moneta, e la legge comune per la contraffazione e la falsificazione dei biglietti.

Ma siccome l'art. 2 della presente legge dice che la pena della falsità dei biglietti è pari a quella della falsa moneta, noi vedremo invece con la modificazione proposta ed accettata dall'Ufficio Centrale stabilita una diversità irrazionale tra queste due pene in Toscana. Dunque dimanderei se non fosse opportuno d'aver sotto gli occhi le disposizioni del Codice penale toscano; giacchè se vi deve essere una pena eguale in tutto il Regno per la contraffazione dei biglietti di Banca, bisognerà che questa eguaglianza si verifichi anche per la falsa moneta, la quale non può essere maggiore in un luogo e minore in un altro. Credo quindi che prima di accettare a dirittura quell'emendamento sia opportuno di prendere in minuto esame gli articoli dei due Codici ed esaminarli anche fuori di questo recinto, per evitare conseguenze dannose ed inconvenienti spiacevoli.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho chiesto la parola perchè forse verrò a conclusioni che metteranno per un momento d'accordo gli onorevoli preopinanti. La prima impressione che mi fece la proposta di trasportare qui su due piedi uno o più articoli d'un Codice per inserirli in un altro, perchè in sostanza noi veniamo a cambiare anche il Codice Toscano, si è quella che è cosa gravissima e può avere conseguenze che è impossibile di tutte poter prevedere; perchè chi non sa che un Codice è un complesso tutto collegato, che desso ha la sua giurisprudenza, che forma un tutto assieme col Codice stesso?

D'altra parte vi sono inconvenienti anche gravissimi e vennero segnalati dal primo degli onorevoli Senatori che parlò. Questi inconvenienti fra i quali primeggia in modo così eminente, quello di avere per uno stesso reato un limite di pena che in un paese comincia a cinque mesi e nell'altro a 10 anni, nello stesso Stato, questo inconveniente, dico, costituisce tale un' enormità che mi faceva propendere ad accettare quest'emendamento. Tuttavolta l'esame fattone in questo breve tempo ci condusse già ad una nuova modificazione della proposta del primo preopinante. L'oratore che ha testè parlato, il Senatore Poggi, ha provato maggiormente come convenga soprassedere per un momento giacchè egli ha indicati altri inconvenienti che non erano ancora stati notati.

Io quindi, in affare di tanta importanza, come si è quello per il quale si devono applicare pene gravissime, e ritenuto che non vi è urgenza di prendere oggi una decisione definitiva, propenderei per soprassedere.

L'Ufficio Centrale, che è già ben addentro nello studio della proposta legge, può nel tempo che crederà prendere in considerazione le osservazioni del primo preopinante come quelle del secondo, e potrà domani, o quando stimerà meglio, proporci l'emendamento, il quale verrà pienamente giustificato dalle persone cotanto intelligenti che seggono al banco dell'Ufficio stesso, e noi voteremo con piena cognizione di causa.

Io quindi propongo il rinvio di questo articolo al-

l'Ufficio Centrale onde ne abbia a riferire domani, o quando crederà meglio il Senato.

-Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Anche nell'ipotesi che voglia soprassedersi, io credo necessario che cominciamo dall'intenderci sulla questione della quale si vorrà rimandare l'esame all'Ufficio Centrale, ed è per ciò che io non credo inutile il sottoporre alcune brevi osservazioni al Senato.

Presentemente vi è una legge che, approvando gli Statuti della Banca detta Nazionale, la quale già estende le sue operazioni sulla intera superficie del Regno d'Italia, compresa la Toscana, punisce i falsificatori de'suoi biglietti.

In questa legge ora vigente è una disposizione che fu trascritta nell'articolo 2 del disegno di legge sottoposto alla vostra discussione, che dice:

« I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia e coloro che scientemente introdussero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro o d'argento del regno o fanno scientemente uso delle medesime. »

Sicchè presentemente se a Torino...

Senatore De Falco. Domando la parola.

Senatore Scialoja... un falsificatore fabbrica un biglietto di Banca, sarà punito con l'applicazione degli articoli che si leggono nel Codice penale che colà vige, e che è quello appunto del 1859.

Se un altro individuo falsifica un biglietto di Banca in Napoli, gli sarà applicato il medesimo Codice, sotto un'altra denominazione soltanto, poichè i medesimi articoli, che sono nel Codice del 1859, furono riprodotti in quello pubblicato in Napoli con poche modificazioni introdotte in altri articoli, e non in quelli della subbietta materia.

Se poi un terzo individuo fabbricasse un biglietto falso in Toscana, dove presentemente è una sede della banca nazionale, sarebbe punito non colle stesse pene comminate dal Codice del 1859, ma con quelle che le leggi penali vigenti in Toscana minacciano contro il falsificatore di monete d'oro e d'argento. Perocchè, siccome ho detto, sta la legge che a' falsificatori di biglietti della Banca rende applicabili le stesse pene che sono dalla legge comminate contro i falsificatori di monete d'oro e d'argento.

Il vostro Ufficio Centrale accettando dunque una parte sola dell'emendamento che si è proposto, non intende mutare in nulla l'articolo 2 del disegno di legge; non intende cambiare in nulla il diritto attuale che regola la falsificazione de' biglietti di Banca. Vuole che i biglietti sieno equiparati alle monete e che la falsificazione dei biglietti sia perfettamente punita come quella delle monete. Solo considerando che in Italia vi sono due Codici diversi intorno alla falsificazione delle monete, due diverse disposizioni penali, una vigente in tutta quanta Italia, meno la Toscana, e l'al-

tra in Toscana soltanto, vuole che sparisca questa diversità, e che nel caso in cui i biglietti di Banca siano falsificati in Toscana, venga applicata a' falsificatori la stessa pena che oggi è loro applicata nella rimanente Italia.

Per raggiungere dunque codesto scopo, si vorrebbe dire che quegli articoli, i quali nel Codice del 1859 puniscono le falsificazioni delle monete d'oro e di argento, e che sono in vigore nel resto del regno d'Italia, siano applicabili anche in Toscana ai falsificatori di biglietti di Banca.

Ora se il Senato mel permette, leggerò questi articoli.

Eccoli:

« Chiunque avrà fabbricato falsa moneta d'oro o di argento — perciò chiunque avrà fabbricato falsi biglietti di Banca — contraffacendo quella di regio conio — contraffacendo quella della Banca d'Italia — sarà punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo. »

Art. 351. La pena sovra stabilita diminuirà di un grado se i colpevoli avessero soltanto dato principio a fabbricare monete false — e qui s'intende sostituito falsi biglietti di Banco

« Art. 332. Chiunque con intelligenza coi falsificatori di monete di regio conio o di conio straniero avrà cooperato ad introdurre tali monete nei regi Stati, o a metterle ivi in corso, sarà punito come se fosse autore di fabbricazione o di alterazione commessa nei regi Stati. »

Questo articolo è anche applicabile ai biglietti di Banca che possono essere falsificati fuori dello Stato.

« Art. 326. Colui che senza alcuna intelligenza coi falsificatori dolosamente introducesse o spendesse nei regi Stati monete false od alterate, sarà punito colla reclusione per un tempo non maggiore di anni 7 o col carcere. »

« Art. 327. Colui che avrà ricevuto qualche moneta che riconoscerà falsa è tenuto di consegnarla agli amministratori delle regie zecche od alle autorità locali, dando loro le indicazioni sulla provenienza della medesima sotto pena di pagare il doppio del valore nominale della moneta, senza che però la somma da pagarsi possa mai essere minore di lire 20. »

Utilissimo articolo per togliere dalla circolazione così le monete come i biglietti di Banca, i quali se pure non fossero spesi da chi li riconosce falsi, potrebbero rimanere a disposizione di altra gente che potrebbe spenderli più tardi.

« Art. 328. Chiunque fabbricherà o farà fabbricare o scientemente riterrà in casa od altrove conii, forme, crogiuoli, macchine od altri istrumenti atti a fabbricare false monete sarà, per questo solo fatto, punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

« Sono però eccettuati da questa disposizione quegli orefici od altre persone alle quali per uso della loro arte, scienza o professione, detti istrumenti fossero necessari. »

Questi sono gli articoli di legge che oggi in tutta Italia, meno la Toscana, sono applicati ai casi di falsificazione di biglietti di Banca.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore De Falco... Non pare.

Senatore Scialoja. Il collega che mi interrompe e che par dubitare di ciò che ho affermato, non ha forse notizia della legge speciale, la quale sancì nel 1859 gli Statuti della Banca Nazionale che opera in tutta l'Italia. In quella legge è precisamente un articolo identico all'art. 2 del presente disegno su cui avete a deliberare.

Io dunque ripeto, che oggi in tutta l'Italia, fuori che nella Toscana, la falsificazione dei biglietti di Banca è punita precisamente cogli articoli che vi ho letti. Solo in Toscana sarà punita in modo diverso perchè quelli articoli di legge non son richiamati specialmente nella legge che regola la Banca, e qui in Toscana la legislazione sulle falsificazioni delle monete d'oro e d'argento è diversa.

Perchè dunque una sola e medesima pena sia per l'avvenire applicata a tutti i falsificatori di biglietti di Banca, vi si propone non di richiamare in genere nell'art. 2 le leggi penali che puniscono le falsificazioni delle monete d'oro e d'argento, per applicarle alla falsificazione dei biglietti di Banca, ma di citare gli articoli del Codice del 1859 sulla falsificazione delle monete, disponendo altresì che sieno pubblicati in Toscana per questo solo effetto.

Quindi io aveva ragione di dire fin da principio che l'Ufficio Centrale accettando in questi termini l'emendamento proposto, non intendeva introdurre alcuna sostanziale modificazione alla proposta del Governo; ma solo estendere alla Toscana la sanzione penale contro la falsificazione dei biglietti di Banca, che oggi ha vigore in tutta l'Italia, dalla Toscana in fuori.

Senatore Poggi. L'onorevole Senatore Scialoja forse non ha bene inteso il dubbio che io affacciava; perchè non mi pare abbia risposto opportunamente a quanto diceva.

Se non erro parmi che siamo d'accordo tutti nel ritenere che per ordinario nei Codici penali la pena della falsificazione dei biglietti di Banca è parificata alla pena della fabbricazione delle false monete. Vi è identità ordinariamente di pene; anzi la pena per le falsificazioni delle monete è quella stessa che è sancita per la falsificazione dei biglietti di Banca.

Io intendo bene che si possa desiderare, e credo che ognuno lo desideri con molta convenienza, vedere unificata...

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Poggi... la legge penale per i contraffattori dei biglietti di Banca in tutte le parti del Regno. Ma la difficoltà non istà qui. L'emendamento ora sottoposto alle deliberazioni del Senato potrà non alterare l'economia della legge, ma le farà anco fare un passo verso l'unificazione, giacchè colla invocazione degli articoli testè letti dal Senatore Scialoja, si verrebbe a stabilire, che la contraffazione dei biglietti sarà punita egualmente in tutte le parti del Regno, sarà cioè punita con quelli articoli del Codice penale del 1859, i quali riguardano la fabbricazione delle false monete.

Ma qui non è tutto. Siccome gli articoli relativi alla fabbricazione della falsa moneta contenuti nel Codice penale toscano non vengono con questo emendamento

aboliti in Toscana, ma rimangono in vigore, così avremo questo inconveniente, che i biglietti di Banca contraffatti saranno puniti con una stessa pena in tutto il Regno; la fabbricazione della falsa moneta sarà punita in Toscana con una pena diversa e minore di quella del Codice penale del 1859.

Se si vuole adottare questo partito, si faccia una disposizione più ampia; si dica, per esempio, che le pene relative alla falsificazione delle monete, e alla contraffazione dei biglietti di Banca sancite dal Codice penale del 1859, si devono estendere a tutto quanto il Regno e segnatamente alla Toscana; ed allora la parità tra le due pene che generalmente si osserva in tutti i Codici penali si troverà anche in Toscana. Diversamente accadrà che sarà provvisto in questa parte agli interessi della Banca, ma quando uno in Toscana fabbricasse false monete, non sarà punito cogli articoli del Codice penale del 1859, perchè non ha falsificato un biglietto, ma sarà punito invece colle disposizioni del Codice penale toscano che rimane in vigore. E questo è l'inconveniente serio che accadrà se, volendo adottare l'emendamento, si fanno nello stesso tempo due passi, di adottare cioè...

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Poggi ...per tutto il Regno una pena identica per la fabbricazione della falsa moneta e per la contraffazione dei biglietti di Banca.

Credo poi in ogni modo sia opportuno il dare maggior precisione a questo emendamento, e quando l'avremo sott'occhio, potremo forse vedere le difficoltà che ora non si presentano discorrendosi in un campo generico.

Io insisto dunque nella proposta, che mi pareva opportunissima, dell'onorevole Ministro di agricoltura e commercio, di rinviare all'Ufficio Centrale l'emendamento.

Senatore Farina, Relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante sono certamente di molta gravità; giacchè mentre nel progetto di legge si ammette la parificazione fra le pene che colpiscono i contraffattori dei biglietti di Banca e i falsificatori delle monete, è certo che accettando l'emendamento, come era stato precedentemente proposto, noi avremo lo screezio che in Toscana mentre si stabilisce il principio generale della identità delle pene, in Toscana, dico, vi sarebbe una disparità, perchè i contraffattori dei biglietti sarebbero puniti colle pene portate dal Codice del 1859, mentre i falsificatori delle monete sarebbero puniti colla legge attualmente vigente in Toscana che è molto più mite.

Questa disparità è gravissima e in opposizione col principio fondamentale della legge, quindi è opportuno che si tolga. In questo senso l'Ufficio Centrale è di avviso che si possa accettare il rinvio dell'emendamento, perchè realmente crede si debbano togliere di mezzo le difficoltà che vennero accennate e che realmente esisterebbero se si adottasse l'emendamento come venne precedentemente formulato.

Senatore Scialoja. Dopo l'accettazione del rinvio, non avrei ad aggiungere altra considerazione; solamente voglio far notare che oggi, trattandosi di una legge particolare sulla Banca per ciò che concerne la falsificazione dei biglietti, non potrebbe farsi la proposizione di estendere alla Toscana le leggi penali su la falsificazione delle monete senza seguire la via ordinaria segnata dal regolamento. Certamente ogni Senatore può introdurre in Senato la proposta di estendere alla Toscana la legge penale vigente nel resto d'Italia così sulla materia della falsa moneta come su qualunque altra materia, ed il medesimo può fare il Governo del Re: ma non credo che ciò possa farsi a modo di emendamento alla legge che approva gli statuti della Banca.

Senatore Farina, Relatore. A questo riguardo intendo che sia riservato il giudizio dell'Ufficio Centrale, e per conseguenza anche quello del Senato. Non intendo entrare in altre spiegazioni a questo proposito.

Presidente. Interrogo il Senato se ammette la proposta di rinvio all'Ufficio Centrale dell'emendamento proposto dal Senatore De-Falco ed accettato dal Ministero.

Chi ammette questo rinvio s'alzi.

(Approvato)

Resta sospesa per conseguenza la deliberazione sull'art. 2; questo non toglie però che si possa passare alla votazione dell'ordine del giorno il quale riguarda tutt'altra materia che quella della contraffazione dei biglietti.

L'ordine del giorno è il seguente:

« Il Senato, dichiarando di vincolare l'approvazione dell'art. 3 della legge sottoposta alle sue deliberazioni, alla condizione che nel decreto col quale verrà determinato il modo di esercitare sopra la Banca d'Italia la vigilanza stipulata fra il Governo ed i rappresentanti della Banca Nazionale e Toscana coll'art. 67 dello Statuto, si comprendano altresì le norme per sospendere, ed impedire, secondo la gravità dei casi, le operazioni della Banca che vengano riputate contrarie agli statuti, ai regolamenti della Banca, ed agli interessi dello Stato, quando anche tali operazioni non dipendano dalle deliberazioni contemplate nell'art. 71 dello Statuto medesimo, passa all'ordine del giorno. »

È aperta la discussione su quest'ordine del giorno, il quale è stato accettato anche dal Ministero.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Dopo autorevoli osservazioni che a me personalmente sono state fatte da uno dei nostri più pregiati colleghi, mi pare che sia necessario introdurre qualche mutamento, non nella sostanza dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, ma nella forma sua: e proprio in quel membro dove dice: « Il Senato dichiarando di vincolare l'approvazione dell'articolo 3 della legge, ecc. »

Un'Assemblea deliberante non può vincolare il suo voto, che deve concorrere col voto di un'altra Assemblea

deliberante e colla sanzione sovrana a rendere compiuta la legge. Il Senato può pigliar atto, se crede, della promessa fatta dal Ministero di introdurre nel regolamento la cui compilazione è commessa a lui, quelle disposizioni la cui compilazione è commessa a lui, quelle disposizioni che sono più conformi al sistema in cui lo esorta di entrare l'ordine del giorno; ma non mi pare che possa convertire quell'ordine del giorno in una specie di condizione risolutiva in modo, che quando la legge fosse pervenuta nell'ultimo suo stadio e resa esecutiva, si potesse dai terzi impugnare, ove mai il Governo non facesse quello che nell'ordine del giorno si richiede che faccia. Ciò non era menomamente nelle intenzioni dell'Ufficio Centrale; e però ad evitare qualunque interpretazione anche forzata che potesse darsi alle parole che si leggono in principio dell'ordine del giorno, si potrebbero loro sostituire queste altre: Il Senato pigliando atto della promessa fatta dal signor Ministro di fare quello che appresso è detto che si vorrebbe ch'egli facesse, passa all'ordine del giorno.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Se per togliere ogni difficoltà, bastasse la dichiarazione del Ministero di conformarsi al desiderio dell'Ufficio Centrale, e questo a sua volta prendesse atto della dichiarazione, il Ministero è pronto a farla.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Veramente il relatore dell'Ufficio Centrale non aveva da fare altro che proporre al Senato la formola quale venne deliberata nell'Ufficio, e in fatti non fece altro. Questo dico per mia giustificazione personale. Le osservazioni che sono state fatte sull'ordine del giorno, confesso che sono di qualche peso. Siccome però il signor Ministro dichiara di cedere al voto manifestato dall'Ufficio Centrale e che la forma in ora proposta è più semplice e più conforme alle usanze parlamentari, conseguentemente, senza andare ad osservare se veramente la formola precedente fosse condannabile, o no, l'Ufficio accetta la proposta che sarebbe così relata:

« Il Senato prendendo atto della dichiarazione del sig. Ministro che nel Decreto col quale verrà determinato il modo di esercitare sopra la Banca d'Italia la vigilanza stipulata fra il Governo ed i rappresentanti della Banca Nazionale Toscana coll'art. 67 dello Statuto, si comprenderanno altresì le norme per sospendere, od impedire, secondo la gravità dei casi, le operazioni della Banca che vengano riputate contrarie agli Statuti, ai regolamenti della Banca, ed agli interessi dello Stato, quando anche tali operazioni non dipendano dalle deliberazioni contemplate nell'art. 71 dello Statuto medesimo, passa all'ordine del giorno ».

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno come venne modificato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro (V. sopra).

Se non vi è alcuno che domandi la parola su quest'ordine del giorno, lo metto ai voti; chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Approvato l'ordine del giorno, darò lettura dell'articolo 3.

« Con reale Decreto sarà ordinato il modo onde il Governo eserciterà la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione della Banca, conformemente alle disposizioni contenute nello statuto sopra indicato ».

Se non si domanda la parola, lo metto ai voti; quelli che lo approvano, vogliono sorgere.

(Approvato)

Rimanderemo dunque ad altro giorno la discussione dell'articolo secondo, cioè quando sarà combinato dall'Ufficio Centrale in altri termini.

Allora si potrebbe passare alla deposizione delle schede nell'urna.

Voci. Vi sono altre leggi.....

Ministro delle Finanze. Domando la parola sull'ordine della discussione. Se il Senato mi permette, avrei a fare qualche osservazione relativamente alle proposte dell'Ufficio Centrale sulla legge intorno ai sequestri degli stipendi e delle pensioni degli impiegati. Amerei esporre fin d'ora queste osservazioni, perchè l'Ufficio Centrale possa prenderle in esame e riferirne nella prossima tornata.

Senatore Farina. Questa legge è all'ordine del giorno e deve venire in discussione.

Presidente. Se si crede urgente che venga in discussione io non ho difficoltà.....

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Faccio osservare che la stagione è assai prossima a certe solennità nelle quali tutti si recano alla propria famiglia, quindi diventa necessità di approfittare più che si può del tempo, e pare conveniente che si apra la discussione anche su altri progetti di legge giacchè vi è ancora nella giornata d'oggi un tempo tale di cui si può profittare.

Prego perciò l'onorevole Presidente a vedere se non convenga che si apra la discussione sopra un secondo progetto di legge, giacchè se non ne votiamo nemmeno uno, essendo l'altro rimasto imperfetto, i lavori del Senato progrediranno assai poco.

Presidente. Desiderandosi che si rimetta in discussione il disegno di legge relativo ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi, domando al signor ministro se accetta questa proposta.

Ministro delle Finanze. Il progetto di legge che io ebbi l'onore di presentare al Senato è identico a quello approvato dal Senato nella passata Legislatura. Esso è così concepito: « Le cessioni, ed i sequestri degli stipendi anteriori alle leggi 14 aprile, e 17 giugno 1864 da queste leggi vietati, non sortiranno effetto tranne per gli arretrati, e per la parte di rata in corso di maturazione al tempo della promulgazione dell'una e dell'altra delle accennate leggi, ferma l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle medesime. »

Nel progetto dell'Ufficio Centrale alle parole *ferma l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle leggi medesime*, sono sostituite le seguenti *ferma*

l'autorità della cosa giudicata o transatta prima della pubblicazione della presente legge.

Il Senato ricorderà che quando ebbe per la prima volta ad occuparsi di questo progetto di legge, si fece lunga discussione circa all'operatività delle leggi abolitive dei sequestri riferibilmente alla cosa giudicata.

Fu allora avvertito che potrebbero esservi giudicati anteriori alle leggi del 1864 i quali sussistevano benissimo finchè vigevano le disposizioni delle leggi anteriori, ma che dovrebbero ritenersi tolti di mezzo per effetto delle sopraggiunte nuove leggi che dichiararono in sequestrabili gli stipendi degli impiegati. Questa idea dopo lunga discussione fu accolta dal Senato collo stabilire che dovesse rimaner ferma l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione della legge 14 aprile e 17 giugno 1864. Ora io temerei che le variazioni proposte dall'Ufficio Centrale alle parole del progetto: *dopo la pubblicazione della legge medesima* lasciassero luogo agli inconvenienti accennati nella discussione che dianzi ricordava.

Osserverò altresì che ove si avesse a dichiarare ferma non soltanto la cosa giudicata ma ben anche la cosa transatta come propone l'Ufficio Centrale, la legge riceverebbe poca o nessuna applicazione e riconoscerebbe l'efficacia di quelle stipulazioni che si fossero fatte contrariamente ai principii da essa stabiliti.

Io non ho bisogno di indicare agli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale che sono di me molto più esperti in questa materia, in quanti modi, quando fosse lasciata una firmola del genere di quella proposta, potrebbe venire frodata la legge. Ciò non è certamente nell'intenzione degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale; e mi parrebbe perciò conveniente che si avesse ad esaminare se non sia bene accennare nella dizione della legge, che debba rimaner ferma l'autorità della cosa giudicata pei soli giudizi seguiti dopo la pubblicazione delle leggi del 1864. Mi parrebbe altresì conveniente che si avesse in pari tempo ad indagare se l'aggiunta della parola *transatta* non apra la porta ad inconvenienti che certamente è desiderio di tutti di prevenire. Mi limito a queste brevi osservazioni, e trattandosi di materia un po' delicata nella quale già vedemmo nella complicata discussione avvenuta nella Sessione passata, come male si improvvisi, io verrei alla medesima conclusione che fu adottata un momento fa per l'altro progetto di legge, e proporrei la sospensione della discussione, al solo scopo di sottoporre queste brevi considerazioni alla saviezza degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale.

Senatore Melegari. Le considerazioni fatte dal signor Ministro sono molto gravi. L'Ufficio Centrale però non essendo in numero, io accetto solo a nome dei membri presenti la proposta fatta dal Ministro delle finanze.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Siccome avrei da proporre un emendamento sopra il secondo articolo nel modo che è stato adottato dall'Ufficio Centrale, emendamento il

quale non credo debba incontrare gravi difficoltà, così io chiederei di poter esporre sin d'ora in che consista questo emendamento, perchè se fosse accettato, allora non sarebbe più il caso di discuterlo altrimenti, e di non fare ulteriori rinvii. Io lo leggerei...

Presidente. Mi permetta il signor Senatore Poggi di fargli osservare che attualmente non essendo in discussione l'articolo del quale intende parlare, non sarebbe il caso di proporre per ora emendamenti. Intanto, siccome si è proposta la sospensione della legge, il signor Senatore Poggi può mettersi in comunicazione coll'Ufficio Centrale, e forse l'Ufficio stesso potrà accogliere quelle osservazioni ch'ella stimasse fare.

Ora interrogo il Senato per sapere se ammette la proposta di sospendere la discussione di questa legge, affinché l'Ufficio Centrale possa mettersi in comunicazione col signor Ministro e udire le sue proposte per riferirne poi alla pubblica discussione. Coloro che intendono ammettere questa sospensione, vogliano alzarsi.

(La sospensione è approvata.)

Pregherei i signori Senatori a voler preparare le schede di cui feci cenno in principio dell'adunanza.

Occorrono due nomi per la Commissione di contabilità interna: quelli che raccolsero il numero di voti necessario per essere nominati sono li signori Senatori Lauzi, Salmour e Spinola; rimangono altri due da nominarsi. Poi si hanno a formare tre schede di tre nomi ciascuna per la nomina dei Commissari di sorveglianza al Debito pubblico, alla Cassa dei depositi e prestiti, ed alla Cassa ecclesiastica.

Si farà l'appello nominale.

(Il Senatore Segretario Ginori fa l'appello nominale).

Presidente. Invito i signori Senatori per la seduta di domani al tocco e li prego a voler essere esatti. Si passerà ora all'estrazione degli scrutatori per le schede delle diverse Commissioni.

Per la Commissione di contabilità interna, gli scrutatori vi son già; estrarrò quelli per le altre Commissioni.

(Fa l'estrazione.)

Per la Commissione di sorveglianza alla Cassa ecclesiastica riuscirono i signori Senatori Alfieri, Arrivabene e Mamiani.

Per quella di sorveglianza al Debito pubblico i Senatori Meuron, Arconati e Bona.

Per quella alla Cassa dei depositi e prestiti i Senatori Viggiani, Ginori e Besana.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).